



### Nota ufficio sindacale Fiom nazionale

## **Riconosciuto il congedo retribuito alle lavoratrici vittime di violenza di genere**

L'Inps – a distanza di un anno dall'approvazione del decreto legislativo “ Misure per la conciliazione delle esigenze di cura , di vita e di lavoro – ha emesso la circolare applicativa che regola l'art.24 del D.lgs 80/15 relativo al diritto ad assentarsi dal lavoro con un congedo retribuito e la copertura della contribuzione figurativa per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato vittime di violenza di genere.

**L'art. 24 del D. lgs 80/15 prevede il diritto:**

- **ad assentarsi dal lavoro fino ad un massimo di tre mesi per svolgere i percorsi di protezione certificati;**
- **il riconoscimento di una indennità sostitutiva corrispondente all'ultima retribuzione;**
- **il riconoscimento della contribuzione figurativa.**

**La circolare Inps n 65 del 15/4/2016 definisce che il congedo spetta:**

- **per un massimo di 90 giorni lavorativi, in modalità giornaliera o oraria (minimo di 4 ore giornaliere in assenza di contrattazione);**
- **non è fruibile nei giorni in cui non c'è attività lavorativa o dopo la cessazione del rapporto di lavoro;**
- **è fruibile entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione.**

**Questo diritto è esercitabile per le lavoratrici del settore privato e pubblico a condizione che:**

- **siano titolari di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l'attività lavorativa;**
- **siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalla Case Rifugio.**

**La lavoratrice ha diritto**

- **al pagamento dell'indennità pari al 100% dell'ultima retribuzione per le giornate o le ore di congedo usufruite**
- **la contribuzione figurativa per il periodo di congedo usufruito.**

**L'azienda è tenuta ad anticipare la retribuzione con le stesse regole previste per la maternità.**

Sono escluse le lavoratrici domestiche mentre quelle con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto al solo congedo senza il pagamento dell'indennità e riconoscimento della contribuzione figurativa.

**La lavoratrice, nei confronti dell'azienda, per aver diritto al congedo e alla relativa indennità deve:**

- **preavvisare almeno 7 giorni prima dell'inizio del congedo, salvo casi di oggettiva impossibilità;**
- **indicare la data di inizio e di fine del periodo di congedo;**
- **consegnare la certificazione relativa al percorso di protezione.**

*In allegato il decreto legislativo 80/2015 e la circolare Inps n 65*

**Fiom nazionale**

*Roma, 19 aprile 2016*